



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DSA-DEC-2009-580 del 15 giugno 2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società EP Produzione S.p.A. sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO).**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

**VISTA** la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della



Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

**VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

**VISTA** l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DSA-DEC-2009-580 del 15 giugno 2009, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società E.ON Produzione S.p.A. (ora EP Produzione S.p.A., nel seguito indicata come il Gestore) per la centrale sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO);

**VISTA** l’istanza presentata con nota prot. n. 430-2013-22-6 P del 27 dicembre 2013 e successiva nota prot. n. 198-2014-22-6 del 27 giugno 2014, dalla Società E.ON Produzione S.p.A. (ora EP Produzione S.p.A.), con la quale il Gestore chiede l’esenzione dall’obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti a partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 273, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, per il gruppo 8;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2014-35071 del 29 ottobre 2014 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni ambientali, ora Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata come Direzione Generale) ha comunicato gli indirizzi applicativi in merito alla possibilità di concedere la deroga al rispetto dei valori limite di emissione previsti dell’art. 273, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTA** la nota prot. n. 15-2015-22-6 del 20 gennaio 2015, acquisita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 21 gennaio 2015, al n. DVA-2015-1817, di attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria di cui all’art. 49, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2015-2460 del 28 gennaio 2015, rettificata successivamente con nota prot. n. DVA-2015-3230 del 5 febbraio 2015, con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento;

**VISTA** la nota prot. n. CIPPC-00-2015-1682 del 14 settembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta di modifica avanzata dal Gestore;

**VISTA** la nota prot. n. 397-2015-81-7 P del 14 ottobre 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 15 ottobre 2015, al n. DVA-2015-25778, con la quale il Gestore ha trasmesso le

IP



osservazioni al parere istruttorio conclusivo prot. n CIPPC-00-2015-1682 del 14 settembre 2015;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 16 ottobre 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-25965 del 16 ottobre 2015;

**VISTA** la nota prot. n CIPPC-00-2015-2070 del 3 novembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo aggiornato con gli esiti della Conferenza dei Servizi del 16 ottobre 2015;

**VISTO** il verbale conclusivo della seduta del 3 dicembre 2015 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. DVA-2015-30612 del 7 dicembre 2015;

**RILEVATO** che in Conferenza dei servizi ISPRA non ha manifestato l'opportunità di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo allegato al decreto di AIA;

**VISTA** la nota prot. n CIPPC-00-2015-2428 dell'11 dicembre 2015 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo aggiornato con gli esiti della Conferenza dei Servizi del 3 dicembre 2015;

**VERIFICATO** che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

**RILEVATO** che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-4RI-00-2015-287 del 14 dicembre 2015, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

*WSP*



## DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DSA-DEC-2009-580 del 15 giugno 2009 per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (LO) della società EP Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 13243061002, con sede legale in via Andrea Doria, 41 - 00192 Roma, è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC-00-2015-2428 dell'11 dicembre 2015 dalla competente Commissione istruttorie AIA-IPPC.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DSA-DEC-2009-580 del 15 giugno 2009 vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galeotti

W





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0030991 del 11/12/2015

CIPPC-00\_2015-0002428  
DEL 11/12/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N: .....


Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da EP Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo (Lodi) - Procedimento di modifica - ID 28/850**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato secondo le osservazioni condivise dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 03/12/2015.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.





## *Autorizzazione Integrata Ambientale*

**EP Produzione S.p.A.**

*(ex-EON Italia S.p.A)*

**CENTRALE TERMOELETTRICA**

**COMUNI DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E  
MONTANASO LOMBARDO (LODI)**

### **PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

#### **Modifica Sostanziale**

“Applicazione dal 01/01/2016 dell'esenzione per il Gruppo 8 dal rispetto dei VLE di cui alla Parte II sez. 1 e 4 dell'Allegato II alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, come previsto al comma 3 del medesimo art. 273”

**DECRETO AIA: prot. DSA\_DEC-2009-0000580 del 15 giugno 2009 (GU 1-8-2009)**

*Durata AIA: cinque anni.*

**Richiesta Gestore: Nota prot.n. 0000198-2014-22-6 P del 27/06/2014**

*(E.prot DVA-2014-0021417 del 30/06/2014).*

**Avvio procedimento DVA: U.prot DVA-2015-0003230 del 05/02/2015**

*(rettif. nota prot. DVA-2015-0002460 del 28/01/2015)*

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC Nomina GI (CIPPC-00-2012-000315 del 04/05/2012)	Prof. Antonio Mantovani ( <i>Referente</i> )
	Ing. Giovanni Anselmo
	Ing. Alberto Pacifico
Regione Lombardia	Ing. Roberto Esposito
Provincia Lodi	Arch. Giuseppina Alcesi
Comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco	Dott. Paolo Cabrini



## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000033 del 17/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione IPPC;
vista	le lettere del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2014-0000377 del 14.02.2014 e prot. CIPPC – 00-2014-0001177 del 20.06.2014 che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Società E.ON. Produzione S.p.A., sito nei Comuni di Tavazzano - Montanaso (LO), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>- Prof. Antonio Mantovani (Referente)</li><li>- Ing. Giovanni Anselmo</li><li>- Ing. Alberto Pacifico</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D. Lgs. n. 59 del 2005, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>- Roberto Esposito (Regione Lombardia)</li><li>- Giuseppina Alcesi (Provincia di Lodi)</li><li>- Paolo Cabrini (Comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco).</li></ul>
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC hanno preso parte, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ing. Giuseppe Di Marco e Dott. Bruno Panico.</li></ul>
vista	la documentazione prodotta da ISPRA nell'ambito di uno specifico Accordo di Programma che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente: <ul style="list-style-type: none"><li>- la Relazione Istruttoria del 26/03/2015</li></ul>

### 1.2 Atti e Attività istruttorie

Esaminata	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot DVA-2015-0003230 del 05/02/2015, che ha rettificato la precedente nota prot. DVA-2015-0002460 del 28/01/2015
esaminata	l'istanza di modifica di AIA presentata dal Gestore con nota del 27/06/2014 e acquisita al prot. DVA-2014-0021417 del 30/06/2014;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
esaminato	il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale prot. DSA_DEC-2009-0000580 del 15 giugno 2009;
esaminato	il DM n. 249/2013 di Aggiornamento dell'AIA n. 580/2009;
esaminate	le linee guida generali e le linee guida di settore per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e le linee guida sui sistemi di monitoraggio, e precisamente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili - Linee Guida Generali, S.O. GU n.135 del 13 giugno 2005 (decreto 31 gennaio 2005);</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elementi per l'emanazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili: Sistemi di monitoraggio - GU n.135 del 13 giugno 2005 (decreto 31 gennaio 2005);</li><li>- Linee guida per le migliori tecniche disponibili – Impianti di combustione con potenza termica di combustione oltre 50 MW (LGN) – S.O. n. 51 alla G.U. del 3 marzo 2009 (decreto ministeriale 1 ottobre 2008);</li></ul>
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 59 del 2005 rappresenta recepimento integrale, e precisamente il BREF (Reference Document on Best Available Techniques): – Large Combustion Plants (LCP) - Luglio 2006;
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione del 26/03/2015, redatta da Ing. Giuseppe Di Marco e Dott. Bruno Panico;
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 21/07/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0001357 del 21/07/2015 e la conseguente approvazione del GI;
visto	l'esito della Conferenza di Servizi del 16.10.2015, U.prot DVA-00_2015-0025965 del 16.10.2015, acquisita agli atti istruttori con prot. CIPPC-00_2015-0001932 del 19/10/2015.
visto	l'esito della Conferenza di Servizi del 03.12.2015, U.prot DVA-00_2015-0030612 del 07.12.2015, acquisita agli atti istruttori con prot. CIPPC-00_2015-0002422 del 11/12/2015.

## 2 OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto	E.ON PRODUZIONE S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso
Indirizzo sede operativa	Via Emilia 12/A, 26836 – Montanaso Lombardo (LO)
Sede legale	Via Andrea Doria, 41 - 000192 Roma
Rappresentante legale	Miguel Antofianzas Località Fiumesanto Cabu Aspru, 07100 Sassari
Tipo impianto	esistente
Codice e attività IPPC	categoria 1.1 – Produzione energia elettrica Classificazione NACE: codice 40.11 Classificazione NOSE-P: codice 101.01 cicli convenzionali codice 101.04 turbogas
Gestore impianto	Antonio Doda Via Emilia 12/A, 26836 – Montanaso Lombardo (LODI) recapiti telefonici: 0371-762221; fax 0371-762479 e-mail: antonio.doda@eon.com
Referente IPPC	Alessia Fiore via Andrea Doria 41/G, 00192 – ROMA recapiti telefonici: 06 95056797; e-mail: alessia.fiore@eon.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	NO
Sistema di gestione ambientale	ISO 14001 EMAS

## 3 PREMESSA

L'Autorizzazione Integrata Ambientale della Centrale di Tavazzano – Montanaso, rilasciata dal MATTM con provvedimento DSA-DEC-2009-0000580 del 15/06/2009, prevedeva l'installazione di un nuovo gruppo a ciclo combinato da 400 MWe denominato Gruppo 9 e la graduale dismissione del gruppo tradizionale 8, di cui si stabiliva la chiusura definitiva entro il quinto anno dall'entrata in esercizio commerciale del Gruppo 9.

AS





Il Gestore, con nota datata 22/03/2010 indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi e ai Comuni interessati, ha comunicato la rinuncia alla realizzazione del Gruppo 9 e, successivamente, con nota del 11/06/2010 prot. 0000865-2010-16.6P, ha confermato tale scelta al MATTM, informando inoltre di aver cessato l'utilizzo dell'olio combustibile entro il 31/12/2009.

Con la suddetta nota E.ON ha inoltre richiesto la modifica del decreto di AIA n. 580/2009. Tale modifica, ritenuta sostanziale ed approvata dal MATTM con il DM n. 249/2013, autorizza la configurazione impiantistica costituita dai due Gruppi 5 e 6 a ciclo combinato e dal Gruppo 8 di tipo tradizionale.

Con nota prot. n. 93-2013-22-6P del 01/03/2013 (prot. DVA-2013-005616 del 05/03/2013) il Gestore ha comunicato che il Gruppo 8 è in stato di fermo temporaneo per un periodo di 3 anni a decorrere dal 01/04/2013 (31 marzo 2016). Per tale periodo di fermata il Gestore ha richiesto la sospensione dell'ottemperanza di tutti gli adempimenti contenuti nell'AIA. Nel momento in cui terminerà il periodo di fermata temporanea, il Gestore afferma che saranno necessari ulteriori 12 mesi per il ripristino delle sue condizioni di normale esercizio (31 marzo 2017).

Con l'istanza di rinnovo dell'AIA n. 580/2009, avviata con nota prot. DVA-2014-0003642 del 12/02/2014 (ID 713), il Gestore ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, oltre che dei Gruppi 5 e 6, anche del Gruppo 8 alimentato a gas naturale, nonostante il periodo di fermata temporanea.

## 4 DESCRIZIONE DELLA MODIFICA RICHIESTA

Con l'istanza di modifica, acquisita dal MATTM con il prot. DVA-2014-0021417 del 30/06/2014, il Gestore ha richiesto l'aggiornamento del Decreto AIA (prot. 0000580 del 15/06/2009) per l'esercizio della Centrale Termoelettrica di Tavazzano – Montanaso (LO).

**L'aggiornamento, chiesto ai sensi dell'art. 273 comma 4 lett. a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riguarda l'applicazione a partire dal 01/01/2016 dell'esenzione per il Gruppo 8 dal rispetto dei VLE di cui alla Parte II sez. 1 e 4 dell'Allegato II alla Parte Quinta del suddetto decreto, come previsto al comma 3 dell'art. 273.**

Il procedimento istruttorio è stato avviato da parte del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2015-0003230 del 05/02/2015 di rettifica della precedente nota prot DVA-2015-0002460 del 28/01/2015 con la quale è stato comunicato, tra l'altro, che il Gestore ha versato, ai fini istruttori, una tariffa pari all'importo di 5.000,00 €.

Il Gestore ha presentato la richiesta nei termini previsti dalla lett. a), comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### 4.1 Configurazione attuale

La Centrale Termoelettrica di Tavazzano - Montanaso è attualmente costituita da:

- N. 2 Moduli a ciclo combinato (Gruppi 5 e 6) alimentati esclusivamente a gas naturale,
- N. 1 Modulo convenzionale (Gruppo 8) alimentato anch'esso a gas naturale.

#### 4.1.1 Moduli a ciclo combinato (Gruppi 5 e 6)

Il Modulo 5 è costituito da 2 turbogas TGA e TGB, ognuno dei quali produce una potenza di 250 MWe. I gas di scarico sono convogliati in due generatori di vapore a recupero (GVR A e GVR B) che inviano il vapore prodotto nella preesistente turbina della "vecchia" unità 5, che pone in rotazione il preesistente alternatore, producendo ulteriori 260 MWe. La potenza elettrica complessiva generata dal Modulo 5 è, pertanto, 760 MWe.

Il Modulo 6 è costituito da un unico turbogas TGC di potenza 250 MWe. I gas di scarico sono convogliati nel generatore di vapore a recupero (GVR C) che invia il vapore prodotto nella preesistente turbina della "vecchia" unità 6, che pone in rotazione il preesistente alternatore, producendo ulteriori 130 MWe. La potenza elettrica complessiva generata dal Modulo 6 è, pertanto, 380 MWe.

I fumi in uscita da ciascun GVR sono emessi in atmosfera dai rispettivi camini n. 1, 2 e 3, che fanno parte della ciminiera a tre canne costruita per i tre turbogas.



I limiti alle emissioni in atmosfera, stabiliti al paragrafo 10.1 "Emissioni in atmosfera" del Parere Istruttorio allegato al decreto di AIA n. 580/2009, sono i seguenti ( $O_2$  15%):

Gruppi 5 e 6:  $NO_x$  30 mg/Nm<sup>3</sup>;  $CO$  30 mg/Nm<sup>3</sup>.

#### 4.1.2 Modulo convenzionale (Gruppo 8)

Il Gruppo 8 è un'unità di produzione elettrica tradizionale di potenza 320 MWe, costituita da una caldaia per la generazione di vapore alimentata a gas naturale. I fumi sono emessi dal camino n. 4.

I limiti alle emissioni in atmosfera, stabiliti al paragrafo 10.1 "Emissioni in atmosfera" del Parere Istruttorio allegato al decreto di AIA n. 580/2009, sono i seguenti ( $O_2$  3%):

Gruppo 8:

$SO_2$	35	mg/Nm <sup>3</sup>
$NO_x$	200	mg/Nm <sup>3</sup>
$CO$	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>

## 5 OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE

Il Gestore dichiara di impegnarsi a non far funzionare il Gruppo 8 per più di 17.500 ore operative tra il 01/01/2016 e il 31/12/2023. Il Gestore intende pertanto rispettare quanto stabilito al comma 4 lettera a) dell'art. 273 del D.Lgs 152 e s.m.i., ma non propone un cronoprogramma di funzionamento annuale nell'arco degli otto anni, nel quale tener conto anche del fatto che l'impianto è attualmente fermo e che il suo riavvio è previsto dal 1° aprile 2017.

## 6 CONSIDERAZIONI DEL G.I.

Con l'istanza di modifica, ai sensi del comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il Gestore ha presentato una richiesta di esenzione dal rispetto dei VLE di cui alla parte II sez. 4 lett. A-bis punto 1 primo capoverso ( $NO_x$ : 100 mg/Nm<sup>3</sup>;  $CO$ : 100 mg/Nm<sup>3</sup>) dell'Allegato II alla Parte Quinta, applicabili dal 01/01/2016 ai sensi del comma 3 dell'art. 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'unità di produzione tradizionale Gruppo 8.

"A-bis

1. Valori limite di emissione di  $NO_x$  e di  $CO$  espressi in mg/Nm<sup>3</sup> (tenore di  $O_2$  di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) che devono essere applicati per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:

Tipo impianto	$NO_x$	$CO$
alimentato con gas naturale, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	100	100

**Direttiva 2010/75/UE:**

ALLEGATO V

**Disposizioni tecniche per gli impianti di combustione**

PARTE I

Valori limite per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2

6. Valori limite di emissione (mg/Nm<sup>3</sup>) di  $NO_x$  e  $CO$  per gli impianti di combustione a gas:

Impianti di combustione alimentate con gas naturale, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas

$NO_x$	$CO$
100	100

[Articolo 30 - Valori limite di emissione

1. ....



2. Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al più tardi entro il 7 gennaio 2014, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell'atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all'allegato V, parte 1.]

Il Gestore dichiara:

- di non aver usufruito per l'unità di produzione Gruppo 8 dell'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2 alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- di impegnarsi a non far funzionare il Gruppo 8 per più di 17.500 ore operative tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2023;
- di impegnarsi a presentare con cadenza annuale, a partire dal 2017, un documento che riporti la registrazione delle ore operative di utilizzo del Gruppo 8 dal 1° gennaio 2016.

Il Gestore dichiara infine “la facoltà dell'azienda a terminare definitivamente l'esercizio del Gruppo 8 in ogni momento”.

### 6.1 Effetti ambientali

Il Gestore, con la richiesta di modifica, intende mantenere, relativamente al Gruppo 8, i valori limite di emissioni in atmosfera prescritti dal decreto AIA Prot. 0000580 del 15/06/2009, chiedendo l'applicazione del comma 4 dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed essere così esentato dal rispetto dei limiti più restrittivi imposti dal comma 3 del medesimo art. 273 a partire dal 01/01/2016.

Pertanto, a seguito dell'eventuale approvazione di tale richiesta, la CTE continuerà a funzionare in continuità alla situazione già autorizzata, poiché il Gestore non prevede di realizzare alcun progetto di riduzione delle emissioni in atmosfera relative all'unità di produzione Gruppo 8.

La nota del MATTM del 29/10/2014 prot. n. 35071), nella concessione delle deroghe ai limiti di emissione in atmosfera, pone l'attenzione alla qualità dell'aria:

*“In particolare si rappresenta la necessità di porre particolare cautela alla concessione delle deroghe, con riferimento alle emissioni di polveri sottili (PM<sub>10</sub>) ed ossidi di azoto, nell'intero bacino padano (per il quale come noto il Ministero ha sottoscritto con altri Ministeri e con le Regioni interessate uno specifico accordo).. omissis..”*

Considerato che la deroga richiesta per il gruppo 8 riguarda solo il parametro NO<sub>x</sub>, il cui limite da rispettare è, e rimane, 200 mg/Nm<sup>3</sup>, contro il limite non derogato di 100 mg/Nm<sup>3</sup>, vigente dal 1° gennaio 2016, le emissioni annue di NO<sub>x</sub> dal gruppo 8 con la concessione della deroga - **nell'ipotesi di fissare un limite massimo di ore di esercizio pari a 1500 ore annue** - verrebbero ridotte del 66% rispetto all'esercizio con i nuovi limiti ex-D.Lgs. 46/2014 in caso di funzionamento a pieno regime per l'intero periodo.

Nel periodo long-term, con riferimento annuale, è quindi da prevedere un potenziale miglioramento della qualità dell'aria, rispetto alla situazione allineata con i nuovi limiti di legge.

Potrebbe invece verificarsi un incremento nel breve termine, infatti, su base oraria la quantità di NO<sub>x</sub> emessa dal gruppo 8 potrebbe essere superiore rispetto alla situazione non derogata.

Le emissioni dal gruppo 8 (potenza 320 MWe) rappresentano tuttavia una quota delle emissioni complessive della centrale, costituita anche dai due gruppi 5 e 6 (potenza complessiva 1140 MWe).

#### • QUALITÀ DELL'ARIA

Si riporta quanto approfondito sotto.

##### 1. Normativa Regione Lombardia:

*“D.G.R. 30.11.2011, n. 2605, della Regione Lombardia, che definisce la nuova zonizzazione del territorio regionale*

Allegato 1



Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti zone e agglomerati:

**Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione**

area caratterizzata da:

- più elevata densità di emissioni di  $PM_{10}$  primario,  $NO_x$  e  $COV$ ;
- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;"

**Entrambi i comuni interessati - Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco - appartengono alla zona A.**

**2. Report qualità dell'aria di Arpa Lombardia:**

Per quanto riguarda specificatamente l'inquinamento atmosferico, il "Rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Lodi" curata da ARPA è relativa al 2014, riporta le seguenti conclusioni:

"... si può rilevare in generale una tendenza al miglioramento della qualità dell'aria, più significativa se riferita agli inquinanti primari.

L'analisi dei dati raccolti nell'anno 2014, infatti, conferma che i parametri particolarmente critici per l'inquinamento atmosferico sono l'ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti dei limiti. Il biossido d'azoto, mostra un superamento dei limiti meno diffuso, ma comunque importante, anche in relazione al carattere secondario e al suo coinvolgimento nella dinamica di produzione dell'ozono."

▪ **Per quanto riguarda gli  $NO_x$**  - inquinante per cui è chiesta la deroga - il GI evidenzia per l'anno 2014 (i valori sono espressi come  $NO_2$ ) quanto sotto:

- **stazione di Montanaso:** media annuale  $18 \mu g/m^3$  (limite:  $40 \mu g/m^3$ ) e nessun superamento del limite orario ( $200 \mu g/m^3$  da non superare più di 18 volte/anno);
- **stazione di Tavazzano:** media annuale  $25 \mu g/m^3$  e nessun superamento del limite orario.

(Nota: Nel 2013, la stazione di Montanaso aveva registrato n° 2 superamenti del limite orario)

Negli ultimi anni si è verificata una significativa riduzione degli  $NO_x$  nelle stazioni di Montanaso, Tavazzano e nella stazione di fondo rurale provinciale:

Media annuale di  $NO_x$ ,  $\mu g/m^3$

Anno / Stazione	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Montanaso	32	26	29	26	25	18
Tavazzano	29	31	24	30	26	25

La stazione di fondo rurale Abbadia Cerreto ha mostrato, nel 2014, una media annuale di  $20 \mu g/m^3$  (contro  $23 \mu g/m^3$  nel 2013) e nessun superamento del limite orario di  $NO_x$ .

La stazione di fondo urbano Lodi Sant'Alberto ha mostrato, nel 2014, una media annuale di  $34 \mu g/m^3$  (contro  $32 \mu g/m^3$  nel 2013) e nessun superamento del limite orario.

▪ **Per quanto riguarda i  $PM_{10}$** , inquinante di interesse in quanto, in parte, inquinante secondario prodotto dagli  $NO_x$ , i valori medi annuali misurati (limite  $40 \mu g/m^3$ ) sono stati:

- **Montanaso:**  $30 \mu g/m^3$  (contro  $33 \mu g/m^3$  nel 2013);
- **Tavazzano:**  $30 \mu g/m^3$  (contro  $35 \mu g/m^3$  nel 2013).

I trend annuali mostrano una costante diminuzione, come per gli  $NO_x$ , ma la discesa del  $PM_{10}$  è più rapida.

Per il  $PM_{10}$  il numero di superamenti del limite giornaliero, però, ha oltrepassato il limite consentito (n° 35 superamenti annuali), essendo stati: n° 50 a Montanaso (n° 62 nel 2013) e n° 52 a Tavazzano (n° 70 nel 2013).



La stazione di fondo urbano Lodi Sant'Alberto ha mostrato, nel 2014, una media annuale di  $37 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (contro  $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$  nel 2013) e n° 71 superamenti (contro 56 nel 2013) del limite di concentrazione del  $\text{PM}_{10}$  giornaliero.

Entrambe le stazioni di misura di Montanaso e Tavazzano sono classificate di tipo industriale.

Il G.I. rileva che non sono state osservate criticità riguardo alla qualità dell'aria in merito agli  $\text{NO}_x$ , che è l'inquinante per cui è richiesta la deroga, per quanto riguarda la media annuale e nelle aree di interesse non sono stati registrati superamenti del limite giornaliero. E' stata inoltre registrata una sostanziale costante diminuzione negli ultimi anni.

La maggior criticità della qualità dell'aria nei territori interessati riguarda le polveri sottili  $\text{PM}_{10}$ , su cui la centrale, essendo alimentata a gas naturale, ha un effetto limitato, da attribuire agli  $\text{NO}_x$  emessi, poiché essi a seguito di successive trasformazioni nell'atmosfera favoriscono, in parte, la loro produzione. I limiti annuali sono peraltro ampiamente rispettati. Superamenti del limite giornaliero superiori al valore consentito, invece, sono stati registrati nelle stazioni di Tavazzano e Montanaso. Tali superamenti sono peraltro in forte diminuzione.

L'inquinamento da polveri, come si rileva dal rapporto di Arpa Lombardia, è un problema che interessa tutto il territorio provinciale; esso è notoriamente esteso a tutto il territorio regionale e a tutta la pianura padana.

**In conformità a quanto approfondito, il G.I. propone di ripartire le ore derogabili in tre quote annuali uguali pari a 1.500 ore/anno, per un totale complessivo di 4.500 ore, a fronte di un monte ore derogabile di 17.500 ore.**

In tal modo le emissioni annuali dal gruppo 8 di  $\text{NO}_x$ , come flusso di massa, risulterebbero:

- pari al 34% della configurazione adeguata a partire dal 1° gennaio 2016 (valore calcolato come rapporto fra il flusso emesso con la deroga autorizzata con il presente procedimento e il flusso emesso in assenza di deroga =  $1500 \text{ h/a} * 200 \text{ mg}/\text{Nm}^3 \times \text{portata} / 8760 \text{ h/a} * 100 \text{ mg}/\text{Nm}^3 \times \text{portata} = 34\%$ ).

#### **Normativa regione Lombardia**

La Regione Lombardia ha definito, nell'ambito delle azioni finalizzate al risanamento della qualità dell'aria, con dgr 3934/2012, i criteri di installazione ed esercizio, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale.

Tale delibera prevede per la fattispecie in questione l'adeguamento ai limiti di  $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$  per gli  $\text{NO}_x$  e  $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$  per il CO, entro il 31.12.2019.

Si ritiene pertanto che la deroga richiesta non possa essere concessa oltre la suddetta data.

L'impianto a partire dal 1.1.2020 dovrà, pertanto, garantire il rispetto dei limiti ( $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$  per gli  $\text{NO}_x$  e  $100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$  per il CO) o dovrà essere spento definitivamente.

## **7 CONCLUSIONI e PRESCRIZIONI**

La modifica richiesta, in accordo a quanto riportato dal MATTM nella nota del 29/10/2014 prot. n. 35071, comporta la definizione di valori limite meno rigorosi di quelli altrimenti vigenti e si configura come un'istanza di modifica sostanziale di AIA.

In considerazione dell'assenza di un cronoprogramma di funzionamento annuale e della **prevista ripresa dell'esercizio del Gruppo 8 a partire dal 1° aprile 2017 e richiamata la dgr n. 3934/2012 della Regione Lombardia che prevede - per gli impianti esistenti - l'adeguamento ai limiti ivi stabiliti entro il 31.12.2019**, propone di prescrivere un utilizzo dell'impianto, nell'arco di 4 anni, secondo la seguente tabella oraria:

anno	n. ore/anno max
2016	-
2017	1500
2018	1500
2019	1500
<b>Totale (intero periodo)</b>	<b>4.500 ore</b>



A partire dal 1.1.2020 l'impianto dovrà rispettare i limiti di cui alla suddetta dgr, o essere spento definitivamente.

La società dovrà comunicare ai seguenti enti: Provincia di Lodi, Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, almeno 15 giorni prima l'attivazione delle operazioni di rimessa in funzione del gruppo 8.



### **PRESCRIZIONI:**

1. Il Gestore inoltre, ai sensi della lettera b) comma 4 art. 273 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017 (nel presente caso dal 2018), all'Autorità Competente e, comunque, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 (nel presente caso dal 2017). In alternativa, la registrazione delle ore può essere inclusa nella dichiarazione annuale che viene trasmessa all'AC e agli Enti per l'impianto in oggetto entro il 30 aprile di ogni anno.
2. I valori limite di emissione che il Gestore deve rispettare al camino n. 4, relativo all'unità di produzione Gruppo 8, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 sono quelli stabiliti al paragrafo 10.1 "Emissioni in atmosfera" del PIC allegato al decreto di AIA n. 580/2009 (O<sub>2</sub> 3%):

<i>SO<sub>2</sub></i>	35	mg/Nm <sup>3</sup>
<i>NO<sub>x</sub></i>	200	mg/Nm <sup>3</sup>
<i>CO</i>	100	mg/Nm <sup>3</sup>
<i>Polveri</i>	5	mg/Nm <sup>3</sup>

La deroga è concessa per un numero massimo di 1500 ore/anno, per gli anni 2017, 2018 e 2019. A partire dal 1/1/2020, il gruppo dovrà garantire il rispetto del limite di 100 mg/Nm<sup>3</sup> per gli NO<sub>x</sub>, oppure dovrà essere spento definitivamente.

I limiti sono medie mensili; inoltre, il 97% di tutte le medie di 48 ore non deve superare il 110% dei VLE previsti per il biossido di zolfo e le polveri, e il 95% di tutte le medie di 48 ore non deve superare il 110% dei VLE previsti per gli ossidi di azoto.

## **8 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al decreto di AIA n. 580/2009 non necessita di aggiornamenti.

## **9 TARIFFA ISTRUTTORIA**

Tenuto conto della lettera del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0041752 del 19/12/2014 relativa alla richiesta di pagamento della tariffa istruttoria e considerato che l'istanza del Gestore si connota come una richiesta di modifica sostanziale, si evidenzia che all'atto della presentazione dell'istanza, il Gestore ha allegato apposita quietanza di versamento di € 5.000, che viene ritenuta congrua con la tariffa di cui al D.M. 24 aprile 2008.